

L'imprenditore italiano ai tempi del Nuovo Codice della Crisi di Impresa

“PER ASPERA AD ASTRA”

La modifica all'art. 2086 del Codice Civile

OCRI: se li conosci, li eviti



Nuovo Codice della Crisi d'Impresa



- Il decreto legislativo n. 14/2019 introduce importanti novità, che riguardano tutte le imprese italiane organizzate in forma societaria
- La principale è l'istituto dell'**Allerta**, una procedura formale che scatta in presenza di alcuni indicatori, e che può – e in alcuni casi deve – essere **innescata** da diversi soggetti per **evitare responsabilità penali**
- Ci sono diversi indicatori di riferimento quali lo scaduto verso dipendenti, verso fornitori, Iva, Inps, piuttosto che indicatori gestionali più tecnici ma la sostanza è che bisogna avere un **sistema** che permetta il **controllo dei flussi di cassa** ed avere sempre a disposizione dati prospettici aggiornati relativi ai prossimi mesi ed anni.
- Il revisore, il collegio sindacale, l'Inps, l'Agenzia delle Entrate e indirettamente le banche possono attivare una procedura di Allerta
- L'**imprenditore** si ritroverebbe in un percorso forzato a dover **fare i conti con l'OCRI**. Ed è un **rischio da evitare**

Novità nella Governance - Modifica art. 2086 c.c.



- «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche **in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»
- **Tale obbligo è in vigore** dal 16/3/2019 e vale per ogni tipo di società senza alcuna soglia minima di fatturato

Novità nei controlli interni - Modifica art. 2477 c.c..



- «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
 - è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
 - controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
 - ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale attivo Stato Patrimoniale: Euro/Mil.4
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro/Mil.4
 - 3) dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20 unità»
- Il Decreto Sblocca Cantieri del 17 Giugno 2019 ha raddoppiato i limiti inizialmente previsti

Gli strumenti di Allerta



- **Allerta interna**

Verifiche di amministratori, sindaci e revisori in tema di sostenibilità dell'indebitamento nei successivi sei mesi, sussistenza continuità aziendale (nell'esercizio in corso o almeno per sei mesi), presenza ritardi nei pagamenti reiterati e significativi

- **Allerta esterna**

Segnalazioni da parte di creditori pubblici qualificati – Agenzia Entrate, I.N.P.S., Agente della riscossione – oltre a banche e intermediari finanziari

Allerta Interna - Obblighi degli Amministratori



- **Art 2086 c.c.** *Gli imprenditori devono istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato..... vuol dire che gli imprenditori dovranno attivarsi per introdurre (o implementare) un **sistema di allerta preventiva** in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi mediante **l'analisi di indicatori** di allerta definiti come <<squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario (...) rilevabili attraverso appositi indici (...) nonché l'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti>>*
- I riflessi derivanti dalla mancata adozione di un adeguato assetto organizzativo sono:
 - la responsabilità solidale e personale, sotto il profilo civile, degli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere;
 - l'impossibilità per l'impresa di accedere alle misure premiali previste dall'art. 25 del nuovo Codice (abbattimento sanzioni e interessi)

Allerta Interna - Il ruolo dei sindaci



- Verificano che gli Amministratori adempiano ai loro obblighi e, in caso di loro inerzia, segnalano (principio di **sussidiarietà**)
- Segnalano **fondati indizi della crisi all'organo amministrativo**, con assegnazione di un termine congruo, non superiore a 30 giorni, entro il quale lo stesso deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese; nel caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei 60 giorni successivi di misure idonee per il superamento dello stato di crisi, inviano **segnalazione all'OCRI**
- Soggetto di riferimento per la segnalazione diretta da parte degli istituti di credito (variazioni, revisioni o revoche affidamenti)

Allerta Interna - Segnalazione dei sindaci



La segnalazione apre un dialogo tra amministratore e organo segnalante. Il segnalante deve assegnare un «congruo termine non superiore a 30 gg., entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese». Gli esiti possibili di questo dialogo sono sostanzialmente due:

- l'incidente viene chiuso all'interno della società (i chiarimenti ricevuti sono soddisfacenti; le misure adottate sono ritenute idonee a superare lo stato di crisi)
- l'organo segnalante deve informare «senza indugio» l'OCRI (la segnalazione non riceve risposta, la risposta è inadeguata, nei 60 gg. successivi non vengono adottate «misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi»)

Il segnalante è **esonero** dalla «**responsabilità solidale** per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni» successive, a condizione che abbia tempestivamente segnalato gli indizi della crisi prima all'amministratore poi all'OCRI

Allerta Esterna



Soggetti obbligati (creditori pubblici qualificati): Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della riscossione
Soglie di «inadempimento di importo rilevante» ai fini della segnalazione

- AdE: scaduto IVA risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica non inferiore al 30% del volume d'affari del medesimo periodo. Termine per la segnalazione: con la comunicazione di irregolarità (art. 54-bis l. IVA)
- INPS: ritardo di **oltre sei mesi** nel versamento di contributi per un ammontare pari a oltre il 50% di quelli dovuti nell'anno precedente, con limite assoluto minimo di € 50.000. Termine per la segnalazione: **entro 60 gg.** dal verificarsi delle condizioni
- AdR: crediti affidati per la riscossione, auto-dichiarati o definitivamente accertati, scaduti da **oltre 90 gg.** superiori a € 500.000 (ditta individuale) o € 1.000.000 (impresa collettiva). Termine per la segnalazione: **entro 60 gg.** dal verificarsi delle condizioni

Il debitore che ha **90 gg.** di tempo per alternativamente:

- Estinguere o regolarizzare **per intero** il debito
- Presentare istanza all'OCRI
- Presentare domanda di accesso a una procedura di regolazione della crisi e insolvenza

Sanzione dell'obbligo: perde il titolo di prelazione od opponibilità del credito per oneri di riscossione.

Art. 2086 c.c. - Obblighi degli Amministratori

- Gli Amministratori sono espressamente chiamati a verificare periodicamente
 - Adeguatezza assetto organizzativo
 - Presupposto della continuità aziendale, sotto il profilo industriale, economico, patrimoniale, finanziario, bilancistico
 - Mantenimento livello indici adeguato
 - Ageing debiti verso dipendenti e debiti verso fornitori
 - Eventuale sussistenza esposizione debitoria rilevante di natura tributaria e previdenziale

Rilevanza implementazione sistemi interni di controllo e monitoraggio

Adeguatezza Assetti Organizzativi



- Chiarezza nei sistemi di attribuzioni di funzioni, poteri e deleghe
- Definizione compiti dei dipendenti ed adeguata competenza degli stessi
- Formalizzazione procedure interne, anche di carattere contabile
- Abitudine alla pianificazione finanziaria
- Analisi degli scostamenti
- Introduzione, qualora non presente, della contabilità gestionale ed utilizzo di quest'ultima quale strumento di controllo del business
- Controllo periodico funzionamento sistemi informativi
- Presidi di monitoraggio e controllo del rischi (ERM)


Continuità aziendale - profilo economico industriale



Margini positivi

- Capacità di pianificare
- Differenze tra imprese che svolgono servizi e quelle industriali/manifatturiere (Piano degli investimenti per realtà industriali - tenuta dei margini e clienti chiave per società di servizi)
- Piano aziendale (sviluppo dell'attività per almeno un triennio)
- Capacità di raggiungere gli obiettivi (analisi degli scostamenti)
- Analisi di mercato/prodotto/concorrenza
- Rischi regolatori
- Capacità di far fronte agli imprevisti

Continuità aziendale - profilo patrimoniale



Capitale adeguato all'attività

- Capitale mai ridotto al di sotto dei limiti legali
- Conformità ad altre norme di legge (i.e. nel settore degli appalti, per la realizzazione di particolari opere pubbliche sono richieste specifiche certificazioni e/o autorizzazioni rilasciate solo in caso di rispetto di determinati parametri di natura patrimoniale)
- Monitoraggio contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza potrebbero comportare obblighi di risarcimento con effetti negativi sul PN, oltrechè a livello finanziario
- Politiche di bilancio: svalutazioni di assets importanti, quali i beni immateriali

Continuità aziendale - profilo finanziario



Trasformazione dei margini in cassa

- Piano finanziario per 6 mesi - cassa negativa: RIMEDI
- Piano triennale che sviluppi il piano economico-industriale in termini di cassa - finanziamento investimenti
- Fonti/Impieghi - equilibrio nella scelta
 - Investimenti: fonti a lungo
 - Attività operativa: circolante corrente
- Monitoraggio dei finanziamenti bancari: forme adeguate, Covenants
- DURC
- Scadenziario pagamenti
- Riserva per far fronte agli imprevisti

Continuità aziendale - profilo bilancistico



GOING CONCERN

- L'analisi va svolta per 12 mesi (corrisponde al bilancio d'esercizio): principi contabili riservati all'azienda in funzionamento
- Principi di Revisione Internazionale (ISA ITALIA): La prassi professionale ha individuato una serie di indicatori ai fini dell'analisi dell'esistenza del presupposto di continuità aziendale. Possono essere divisi in:
 - Indicatori finanziari:
 - Indicatori gestionali
 - Altri indicatori

Indicatori Finanziari



- situazione di deficit patrimonial e/o di capitale circolante netto negativo
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori
- bilanci storici o prospettici che mostrano cashflow negativi
- principali indici economico-finanziari negativi
- consistenti perdite operative o perdite di valore delle attività che generano cashflow
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione «a credito» alla condizione «pagamento alla consegna»
- incapacità di ottenere finanziamenti

Indicatori Gestionali e altri



Indicatori gestionali:

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli
- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti
- difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori

Altri indicatori:

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa.

Mantenimento livello indici adeguato



Patrimonio Netto > 0

Debt Service Coverage Ratio a 6 mesi > 1

In presenza di patrimonio netto positivo e Debt Service Coverage Ratio non disponibile/affidabile, è richiesta la valutazione congiunta dei seguenti cinque indici, i cui valori soglia di allerta variano da settore a settore:

Indice	Rapporto	Valori soglia Min - Max
Sostenibilità oneri finanziari	Oneri finanziari/Fatturato	Da 1,5% a 3,8%
Adeguatezza patrimoniale	Patrimonio netto/Debiti totali	Da 2,3% a 9,4%
Ritorno "liquido" dell'attivo	Cash Flow/Totale attivo	Da 0,3% a 1,9%
Liquidità	Attivo a breve/Passivo a breve	Da 69,8% a 108,0%
Indebitamento erario	Debiti prev. e trib./Attivo	Da 2,9% a 14,6%

Ageing Debiti



Debiti verso fornitori e dipendenti

Sono indicatori significativi della crisi d'impresa i reiterati ritardi nei pagamenti di debiti per retribuzioni (scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile) e dei debiti verso fornitori (scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti)

Debiti verso creditori pubblici qualificati

Viene definito il concetto di «esposizione debitoria di importo rilevante». In particolare, il debito è tale se:

- per l'Agenzia delle Entrate, l'ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato è pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a Euro/k 25, Euro/k 50, Euro/k 100 in caso di volumi d'affari dell'anno precedente rispettivamente fino a Euro/Mil. 2, Euro/Mil. 10 ed oltre Euro/Mil. 10;
- per l'I.N.P.S., il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di Euro/k 50.
- per l'Agente della riscossione, la somma dei crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superi la soglia di Euro/k 500 per le imprese individuali ed Euro/Mil. 1 per le imprese collettive

Osservazioni conclusive - gli OCRI



- L'OCRI (**Organismo di Composizione della Crisi**) è composto da tre soggetti nominati da Tribunale, Camera di Commercio e Associazione di categoria. Non si conoscono tra di loro. Soprattutto, non sanno nulla riguardo all'azienda segnalata. Ma possono deciderne il destino
- L'imprenditore verrà chiamato, in modalità riservata, ed in pochi mesi dovrà capire, insieme a loro, se l'azienda ha le condizioni per continuare, e quindi trovare una soluzione con i debitori, oppure portarla alla liquidazione giudiziale (ex Fallimento). Praticamente una specie di commissariamento light
- **Prevenire è meglio che curare**